

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice della X sezione civile del Tribunale di Milano, dott.ssa Letizia Ferrari da
Grado, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n°6756/01 R.G. promossa da

██████████ con il proc. dom. avv. Gioia Triossi (Milano, via Freguglia 4) come
da delega in calce alla citazione

ATTORE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro in carica rappresentato e
difeso ex lege dall'avvocatura dello Stato di Milano, presso i cui uffici siti in Milano,
via Freguglia 1 è domiciliato

PREFETTURA DI MILANO

CONVENUTO

CONVENUTA CONTUMACE

Conclusioni : per l'attore:

Voglia l'Ili.mo Giudice Monocratico del Tribunale adito contrariis reiectis, così
giudicare:

Nel merito: dichiarare la prefettura di Milano responsabile del danno patrimoniale e
morale subito dall'attore e per l'effetto condannare il Ministero dell'Interno-Ministro pro
tempore al risarcimento dei danni così suddivisi:

A) danno patrimoniale: retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino al
raggiungimento dell'età pensionabile (anni 65) oltre contributi assistenziali,
previdenziali e TFR, nonché svalutazione monetaria ed interessi per ogni singola
scadenza sino al soddisfo;

B) determinare il danno patrimoniale a mezzo del calcolo delle retribuzioni, TFR ed
altro di quanto indicato al punto A con l'ausilio del conteggio n.302/00 effettuato

Stampa rettangolare con campi: N° (vuoto), CRON. (vuoto), - 1 DIC. 2003, N° 13074 REP.



Tribunale di
N. DIRITTO
Ecc.
Milano

NOTIFICA A MEZZO
SERVIZIO POSTALE

ORIGINALI

dalla CISL Milano servizi srl in data 20.03.00 già depositato in corso in causa (cfr doc.20 atto di citazione), sino al raggiungimento dell'età pensionabile

C) danni non patrimoniali: danno morale secondo equità, oltre svalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del fatto al soddisfo.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

In via istruttoria: ammettere altresì CTU contabile intesa ad accertare e determinare il danno patrimoniale occorso all'attore dalla data del licenziamento, sino al raggiungimento dell'età pensionabile, oltre i contributi assistenziali, previdenziali e TFR nonché svalutazione monetaria ed interessi per ogni singola scadenza sino al soddisfo.

Conclusioni per il Ministero dell'Interno:

Voglia l'Ill.mo Tribunale dichiarare la domanda risarcitoria inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 29.1.2001 [redacted] conveniva in giudizio il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Milano affinché dichiarata la responsabilità di quest'ultima nella causazione del danno patrimoniale e morale riportato da esso attore a seguito della revoca prefettizia del decreto di nomina a guardia giurata del 21.2.1994 cui era conseguito il licenziamento prima e la disoccupazione poi, il Ministero convenuto fosse condannato al risarcimento del danno patrimoniale da commisurarsi alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino al raggiungimento dell'età pensionabile, oltre contributi assistenziali, previdenziali e T.F.R. e del danno morale da liquidarsi secondo equità, oltre svalutazione ed interessi legali dalla data del fatto al saldo effettivo e con vittoria di spese di giudizio da distrarsi a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.

AVV. Triossi

TRIBUNALE DI MILANO IL CANCELLIERE
10 DIC. 2003
RICHIESTA N. <u>1653</u>
COPIA CONFORME CON SENZA URGENZA APPLICATE MARCHE PER DIRITTI Euro <u>2.875,00</u>

1X 4113

AVV. TRIOSI

TRIBUNALE DI MILANO IL CANCELLIERE
10 DIC. 2003
RICHIESTA N. <u>2 ESEC</u>
COPIA CONFORME CON SENZA URGENZA APPLICATE MARCHE PER DIRITTI Euro <u>2.875,00</u>

(X ATTORE)

DE...
Circ...
Minc...
PAG...
Milano, 10 DIC. 2003
IL CANCELLIERE

Si costituiva il Ministero dell'Interno che contestava integralmente le pretese avverse delle quali chiedeva il rigetto.

La causa veniva trattata, rigettate le istanze istruttorie avanzate dalla parte attrice, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe trascritte, all'esito del disposto scambio delle memorie ex art. 190 c.p.c., passa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia della Prefettura convenuta che sebbene raggiunta da rituale notifica dell'atto di citazione non si è costituita nel presente giudizio.

La ricostruzione cronologica della tempistica delle vicende relative alla revoca del decreto di nomina di guardia giurata da parte della Prefettura conseguenti alla denuncia di furto sporta nei confronti dell'attore dai sorveglianti dell'Euromercato S.p.A. di Carugate si appalesa come indispensabile presupposto per la soluzione della presente controversia. Detta ricostruzione storica, possibile sulla base della documentazione prodotta da entrambe le parti e tale da rendere superflua l'introduzione di eventuale attività istruttoria, evidenzia dati significativi e segnatamente in data 21.2.1994, appunto, la revoca del decreto di nomina da parte dell'autorità prefettizia (doc. 2 attoreo), raggiunta dalla notizia di reato del 27.1.1994 nei confronti del ██████████ (doc. 1 attoreo), provvedimento avverso il quale viene presentato ricorso al T.A.R. che, in data 26.7.1994, rigetta l'istanza di sospensiva del suddetto provvedimento di revoca (doc. 4 attoreo) ed, infine, in data 28.6.1996 la sentenza penale di assoluzione dell'attore dall'imputazione di furto per non avere commesso il fatto (doc. 10 attoreo).

LS

Appare, allora, anche alla luce dell'intervento della Corte Costituzionale del luglio di quell'anno (vd. sentenza n 311 del 25.7.1996 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 138 n° 5 TULPS nella parte in cui, fra l'altro, richiedeva, quale requisito per la nomina a guardia giurata, quello di una condotta morale "ottima", anziché "buona"), che l'evoluzione della vicenda riguardante il [REDACTED] avrebbe dovuto quantomeno suggerire una maggiore cautela da parte della P.A. interessata e che quest'ultima, sebbene ab origine legittimamente intervenuta nella vicenda de qua, non pare, comunque, come del resto rilevato sia dal giudice del lavoro chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del licenziamento inflitto al [REDACTED] da parte della Cittadini dell'Ordine S.p.A. in data 7.10.1994 (vd. sentenza 13.2.1997 sub doc. 17 attoreo) sia dal giudice amministrativo chiamato per la seconda volta a pronunciarsi sulla sospensiva della revoca del 1994, questa volta accordata (vd. provvedimento del 19.9.1996 - doc. 13 attoreo) con la sentenza del 2.12.1999 (doc. 19 attoreo), avere individuato l'opportuno e legittimo provvedimento da adottarsi interinalmente e, in ogni caso, definitivamente all'esito del giudizio penale e, da ultimo, almeno, di quello amministrativo. Le evidenziate circostanze e i ricordati mutamenti avrebbero poi dovuto, anche in ragione della particolare lievità, commisurata anche al valore della merce supposta sottratta, della condotta criminosa imputata al [REDACTED], consigliare in ogni caso una maggiore prudenza nella adozione di provvedimenti sanzionatori di sorta. E ancora il comportamento della Prefettura che tergiversa sulla richiesta del [REDACTED] del 21.7.1996, poiché non pare avere preso posizione in punto e che, nuovamente sollecitata al riguardo con istanza 29.5.1999 (vd. doc. 14 fascicolo di parte convenuta),

[Handwritten signature]

ancora una volta non consta avere adottato provvedimenti di sorta, trincerandosi dietro la necessità di ricevere la richiesta di assunzione da parte di un istituto di vigilanza, sono tutti elementi che evidenziano un'incauta incertezza del modus procedendi della P.A. che, all'evidenza, si è ripercosso in termini negativi sulla posizione lavorativa dell'attore. Se si considera allora che il licenziamento da parte della Cittadini dell'Ordine S.p.A. (la cui legittimità ha passato il vaglio positivo del giudice del lavoro - vd. doc. 17 attoreo) è intervenuto per essere venuto meno, per effetto della revoca del 21.2.1994, il requisito indispensabile per lo svolgimento dell'attività di guardia giurata, mansione propria per la quale [redacted] era stato assunto dall'istituto di vigilanza stesso, emerge, all'evidenza, il nesso causale giuridicamente rilevante della condotta tenuta appunto dalla P.A., nei termini ora accertati, con il ridetto licenziamento. Si impone, pertanto, sulla scorta dei rilievi operati, la condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni subiti dall'attore da quantificarsi come segue.

Quanto al danno patrimoniale l'attore indica tra le voci di tale tipologia una serie di poste e più precisamente la retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino al raggiungimento dell'età pensionabile (65 anni), i contributi previdenziali e assistenziali e il TFR, oltre la svalutazione monetaria e gli interessi per ogni singola scadenza sino al soddisfo; quanto, invece, al danno morale, non meglio specificato, l'attore ne chiede la liquidazione secondo equità.

Ciò posto, va osservato che le voci di danno patrimoniale sopra elencate non possono essere riconosciute nei termini indicati dall'attore.

UG

Non risulta, invero, per tabulas, nonostante la copiosa produzione documentale, alcun versamento di contribuzione volontaria che avrebbe dovuto essere quasi a termine in sede di precisazione delle conclusioni, cosicchè appare logico ritenere che, pur scontata la difficoltà di reimpiego, l'attore, che fino alla fine del 2004 non potrebbe maturare il diritto alla pensione di anzianità, abbia trovato un'occupazione.

Ne consegue che, ad avviso di questo giudicante, il danno patrimoniale da "licenziamento" non può che essere parametrato al mancato guadagno per un tempo ragionevole a trovare una nuova occupazione, alla probabile diminuzione dell'importo della pensione di anzianità con ritardato accesso al beneficio e allo stipendio percepito al momento del licenziamento, cosicchè con valutazione necessariamente altresì equitativa può essere liquidata la somma di Euro 19.662,00 nel maggio 1994 che si rivalutano in Euro 25.282, oltre interessi per Euro 11.140. Il risarcimento del danno è espresso con valuta dell'epoca di insorgenza, tenendo conto degli insegnamenti della S.C., il calcolo degli interessi è stato effettuato dal giorno dell'insorto credito, nella sua originaria consistenza, secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, accantonandoli e cumulandoli senza rivalutazione, via via sulla somma che progressivamente si è incrementata per effetto della rivalutazione con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici Istat.

Appare, infine, che la vicenda oggetto di esame, con riferimento al colposo ritardo della PA convenuta nella adozione quantomeno di nuovo provvedimento "riparatore" può rendere risarcibile a parte attrice - che, ancorchè rifattasi in via del tutto generica alla lesione di diritti costituzionalmente garantiti e all'esistenza di un non meglio specificato

18

danno morale, ne ha chiesto la liquidazione, - un danno non patrimoniale proprio alla luce della lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. offerta dalle recentissime sentenze della Cassazione n° 8827 e 8828 del 31.5 2003 le cui motivazioni che si condividono consentono di ritenere inoperante il limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p. qualora l'ingiusta lesione abbia riguardato i valori della persona costituzionalmente garantiti. Nel caso in esame viene in evidenza il diritto al lavoro garantito dall'art. 4 della Carta Costituzionale che, infatti, "riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto" prevedendo il correlativo dovere, il cui assolvimento nella specie è stato in concreto impedito all'attore, "di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società" (2° comma art. 4 Cost.). La perdita del lavoro subita dal [REDACTED] per effetto dei fatti già sopra richiamati appare all'evidenza integrare gli estremi di quella ingiusta lesione di interessi inerenti la persona (ex art. 1,4 e 36 Cost.) in termini di prolungato disagio per la mancanza di una occupazione anche con riferimento alla concreta impossibilità di ricominciare a svolgere l'attività precedentemente esercitata che la recente giurisprudenza della S.C. ha ricondotto, appunto, nell'ambito della risarcibilità, in termini di riparazione, disciplinata dall'art. 2059 c.c..

Detto danno non può che trovare liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c. e 2056 c.c., vertendosi nell'ambito di lesioni relative a valori inerenti la persona per ciò stessi privi di contenuto economico e va, pertanto, stimato in complessivi attuali Euro 15.000,00, comprensivi di rivalutazione monetaria, importo commisurato a circa due terzi, attesa la massima rilevanza dei diritti

costituzionali lesi nella fattispecie in esame – vd. i già richiamati art. 1, 4 e 36 Cost. - della somma liquidata ad oggi a titolo di danno patrimoniale), oltre a interessi per Euro 6609,00, anch'essi calcolati tenendo conto dell'insegnamento della Suprema Corte sopra richiamato.

A partire dalla data della sentenza gli interessi sulle somme capitali proseguono al tasso legale fino al saldo effettivo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con distrazione in favore dei difensori che ne hanno fatta espressa dichiarazione.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando così provvede :

- condanna il Ministero convenuto al pagamento, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di Euro 19.662,00 rivalutata in Euro 25.282,00, oltre interessi per Euro 11.140,00 e a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale la somma di Euro 15.000,00 già rivalutata, oltre interessi per Euro 6609,00; oltre agli interessi legali sulle somme capitali dalla presente pronuncia al saldo effettivo;
- condanna la predetta parte convenuta alla rifusione in favore della parte attrice delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 4707,05 (di cui Euro 3000,00 per onorari, Euro 950,00 per diritti e Euro 362,05 per spese).

Così deciso in Milano, li 10.11.2003

Il Giudice

Letizia Ferrari da Grado
dott.ssa Letizia Ferrari da Grado

TRIBUNALE DI MILANO - Sez. X Civile
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI - 1 DIC. 2003

8

IL CANCELLIERE

10/11/03

REPUBBLICA ITALIANA - In nome della legge - Comandiamo
a tutti gli Ufficiali Giudiziari, a tutti i Ministri, a tutti i
Chirurghi, a tutti i Medici, a tutti i Farmacisti ed a
tutti i Pubblici Ufficiali, di osservare, sotto il
Pena della Legge, l'osservanza delle disposizioni della
Legge del 1887, e di adempire alle formalità legalmente
richieste.
La presente è valida anche se non è autografa all'originale e
si discute a norma dell'art. 12 della Legge.

Milano, 16 DIC. 2003



IL CANCELLIERE
~~IL CANCELLIERE~~
Dr. Roberto Primavera

TELE
38072
38055
A
190331
190331
- 2 190331